

Whistleblowing e gli adempimenti privacy in vigore dal 15 luglio 2023

Con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio che intende tutelare il processo di Whistleblowing. Tra gli obblighi spiccano, altresì, gli adempimenti privacy connessi alla tutela del segnalante e alla gestione del processo di segnalazione.

Il Whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un'azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Il decreto in riferimenti dispone, in particolare, che i datori di lavoro privati - che nell'anno 2022 abbiano impiegato una media di dipendenti (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) superiore a 49 unità oppure che abbiano adottato il modello organizzativo 231/2001 - adempiano **entro il 17 dicembre p.v.** alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 sul Whistleblowing.

Tra gli adempimenti da porre in essere sussiste

- l'adozione di procedure e di canali interni di comunicazione utili a favorire le segnalazioni dell'illecito o dell'irregolarità commessa in azienda, garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti;
- l'obbligo di affidare la gestione delle segnalazioni a personale con una specifica formazione;
- gli aggiornamenti e le integrazioni dei documenti redatti dal Titolare del Trattamento per essere in compliance con il GDPR (informative, DPIA, nomina autorizzati, accordo ex art. 28 GDPR, inserimento del nuovo trattamento nel Registro);
- la formazione riguardo al contenuto dell'emarginato decreto, con particolare attenzione agli aspetti operativi ed alle attività compiute dall'azienda ed alle ricadute in punto di gestione del trattamento dei dati personali.



Segnaliamo altresì che

- in carenza di attivazione di canali interni di segnalazione degli illeciti, il whistleblower (il segnalante) potrà accedere al canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - (il "Canale di Segnalazione Esterna");
- l'ANAC applicherà sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) quando accerterà, tra le altre, che non sono stati istituiti canali di segnalazione interni o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa.

In ultimo, per quanto afferisce alla protezione dei dati personali, ANAC potrà comminare sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 2.500 euro laddove accerterà che è stato violato l'obbligo di riservatezza in relazione all'identità del segnalante.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia, ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.